

C.U.C. RHO

DISCIPLINARE DI GARA

a procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) www.arca.regione.lombardia.it per:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RHO (MI)

PERIODO ORE 24.00 DEL 31.12.2018 - ORE 24.00 DEL 31.12.2023 (5 ANNI)

LOTTO	SERVIZIO ASSICURATIVO	CIG
1	Polizza RCT/O	7684330DB5
2	Polizza RC Patrimoniale	768435632D
3	Polizza All Risks Property	7684369DE4
4	Polizza Infortuni	76843763AE
5	Polizza Libro Matricola Auto	7684388D92
6	Polizza Kasko dipendenti	7684411091



Centrale Unica di Committenza

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

2

Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho (CF: CFAVCP-0001028) istituita presso il Comune di Rho - Ente Capofila:
Comune di Rho - piazza Visconti 23 - 20017 - Rho (MI) - www.comune.rho.mi.it - Tel. 02 93332550/569 - Fax 02 93332381 - E-mail: CUC@comune.rho.mi.it.

2. NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento delle coperture assicurative del Comune di Rho (MI).

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), l'appalto è suddiviso in n. 6 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative:

Lotto	Servizio Assicurativo	CIG
1	Polizza RCT/O	7684330DB5
2	Polizza RC Patrimoniale	768435632D
3	Polizza All Risks Property	7684369DE4
4	Polizza Infortuni	76843763AE
5	Polizza Libro Matricola Auto	7684388D92
6	Polizza Kasko dipendenti	7684411091

Luogo della prestazione è prevalentemente il territorio di competenza del Comune di Rho.

Categoria di Servizio: Cat. 6, lett. a Servizi finanziari e assicurativi.

E' ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad alcuni oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto dell'appalto.

Le normative e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelle contenute nel rispettivo Capitolato Tecnico di Polizza per ogni rischio in gara (di seguito anche CSP).

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nella documentazione di gara e nei capitolati di polizza relativi al Lotto/ai Lotti per i quali si concorre (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti e modalità di cui all'art. 20.1).

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente o in coassicurazione secondo quanto più avanti previsto devono fornire offerta per la copertura del rischio oggetto del Lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.

3. PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Determinazione a contrattare del Dirigente C.U.C. RHO n. 235 del 13/11/2018.

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta" ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, del Codice mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare e nel bando di gara e secondo le disposizioni del summenzionato decreto.

La gara verrà esperita con modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di Rho (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.



Centrale Unica di Committenza

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento del servizio è la Dott.ssa Chiara Radicchi - Responsabile Ufficio Contratti, Legale e Contenzioso e-mail: chiara.radicchi@comune.rho.mi.it.

3

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolati Speciali di Polizza (6)
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Documento di gara unico europeo - (DGUE Elettronico) e relative istruzioni per la compilazione (All. A/A.1)
 - Modello dichiarazione integrativa (All. B)
 - Patto di integrità (All. C)
 - Modello "Offerta Tecnica" (All. D)
 - Modello "Offerta Economica" (All. E)

Tutti i documenti succitati sono disponibili sul sito internet del Comune di Rho (d'ora in poi "Comune"): www.comune.rho.mi.it nonché sul sito www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement e non potranno essere trasmessi via e-mail o fax.

La stessa documentazione può inoltre essere visionata presso l'ufficio C.U.C. RHO - Rho, Piazza Visconti, 23 da LUN a VEN 9:00 - 12:30.

4.2 CHIARIMENTI

Attraverso la piattaforma Sintel verranno veicolati i quesiti dei concorrenti e le risposte della Stazione Appaltante. A tale proposito i quesiti ed i chiarimenti relativamente alla gara d'appalto devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12.12.2018. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.rho.mi.it percorso: bandi di gara/bandi/bandi aperti/ oggetto della gara/documentazione/faq nonché sul sito www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement percorso oggetto della gara/documentazione gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della procedura stessa in Sintel.



Centrale Unica di Committenza

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4

5. IMPORTO DELL'APPALTO

Gli importi a base di gara di ciascun lotto, corrispondenti agli importi annuali, comprensivi di imposte e oneri, sono i seguenti:

Lotto	CIG	Ramo	Importo Annuo Lordo a base d'asta	Importo Lordo per durata quinquennale
1	7684330DB5	Polizza RCT/o	€ 150.000,00	€ 750.000,00
2	768435632D	Polizza RC Patrimoniale	€ 15.000,00	€ 75.000,00
3	7684369DE4	Polizza All Risks Property	€ 65.000,00	€ 325.000,00
4	76843763AE	Polizza Infortuni	€ 7.000,00	€ 35.000,00
5	7684388D92	Polizza Libro Matricola Auto	€ 35.000,00	€ 175.000,00
6	7684411091	Polizza Kasko dipendenti	€ 3.000,00	€ 15.000,00
		TOTALE	€ 275.000,00	€ 1.375.000,00

Pertanto l'importo annuo stimato a base d'asta è complessivamente pari a € 275.000,00 compresi imposte e oneri, mentre l'importo complessivo dell'appalto per l'intero periodo considerato è stimato in € 1.375.000,00 compresi imposte e oneri.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a € 0,00 (zero/00).

L'intervento è finanziato con mezzi ordinari di bilancio del Comune di Rho.

6. DURATA DELL'APPALTO

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 5 con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza.

E' altresì consentito prorogare il contratto/i per il periodo previsto in ogni Capitolato Speciale di polizza.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO



Centrale Unica di Committenza

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Ogni mandato di pagamento è soggetto a commissione bancaria a carico dell'aggiudicatario secondo quanto previsto dalla convenzione di Tesoreria Comunale in vigore. Fatta salvo applicazione clausola Broker ai sensi art.24 del presente Disciplinare di gara.

5

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010);
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.



Centrale Unica di Committenza

E' vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nelle medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Centrale Unica di Committenza

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono:

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- Accettare le clausole contenute nel Patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 190/2012;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

10. REQUISITI SPECIALI

10.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quello oggetto della presente gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
- il regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

10.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Per tutti i lotti:

Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni, che, nel triennio 2015 - 2016 - 2017, sia pari ad almeno Euro 2.750.000 annuali.

Ove le informazioni sulla raccolta annuale premi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di raccolta premi devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

10.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due servizi assicurativi relativi a rischi analoghi per tipologia al Lotto a cui si intende partecipare, ciascuno di importo/premio assicurativo, al lordo delle eventuali imposte governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda del Lotto a cui si intende partecipare.

10.4 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



Centrale Unica di Committenza

Il requisito di idoneità di cui al punto 10.1 deve essere posseduto:

- a. Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE
- b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 10.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3 deve essere in capo alla Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.

E' ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1822 c.c.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzio ex art. 48 del Codice, la Società delegataria/mandataria/capogruppo deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta e la restante parte cumulativamente dalle singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti). Al fine di favorire la partecipazione anche di nuovi operatori non è prevista una misura minima per le coassicuratrici/deleganti/mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento/coassicurazione formato solo da due imprese, la mandataria deve possedere almeno il 51% dei requisiti richiesti.

Saranno esclusi gli Operatori Economici (OE) per i quali ricorrano, nel caso di OE costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli OE di cui si compongono), situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al lotto di gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 45 dello stesso Decreto, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico-professionale necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. Il requisito di idoneità professionale non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile.

- In caso di avvalimento, a completamento della documentazione successivamente descritta al capitolo BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione:
 - a) dichiarazioni sottoscritte da parte dell'impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ((DGUE" e allegato "B" al presente disciplinare di gara), unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore;
 - b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 105 del Codice.

Il Concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- L'omessa dichiarazione della terna
- L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre
- L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
- E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) Una garanzia provvisoria, resa ai sensi ed in conformità dell'art. 93 del Codice, con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, anche cumulativa qualora l'impresa concorra per più Lotti, di importo pari per ciascuno lotto al 2% del corrispondente importo annuo a base d'asta rapportato alla durata del contratto e quindi:

Lotto	Ramo	Importo per durata quinquennale	Importo cauzione
1	Polizza RCT/O	€ 750.000,00	€ 15.000,00
2	Polizza RC Patrimoniale	€ 75.000,00	€ 1.500,00
3	Polizza All Risks Property	€ 325.000,00	€ 6.500,00
4	Polizza Infortuni	€ 35.000,00	€ 700,00

5	Polizza Libro Matricola Auto	€ 175.000,00	€ 3.500,00
6	Polizza Kasko dipendenti	€ 15.000,00	€ 300,00

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, coassicurazione l'impegno, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati. Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione, contenga già tale impegno.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6.9.2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione alla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- √ Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento effettuato alle coordinate IBAN IT04L052162050000000066972 - TESORERIA CREDITO VALTELLINESE S.p.A. - Via Mascagni ang. Via Pace n. 2 - RHO, oppure con bonifico postale alle coordinate postali IBAN: Comune di Rho Servizio Tesoreria IT88Y076010160000048472203;
- √ titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
- √ fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati ex DPR 115 del 30.03.2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Pertanto le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e coassicurazione la garanzia fideiussoria, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestata alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestata in nome e per conto di tutti gli associati.
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018 e dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) In caso di coassicurazione, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese in coassicurazione siano in possesso delle predetta certificazione
- c) In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a :

Lotto	Ramo	Importo per durata quinquennale	Importo contributo
1	Polizza RCT/O	€ 750.000,00	€ 70,00
2	Polizza RC Patrimoniale	€ 75.000,00	€ 0,00
3	Polizza All Risks Property	€ 325.000,00	€ 35,00
4	Polizza Infortuni	€ 35.000,00	€ 0,00
5	Polizza Libro Matricola Auto	€ 175.000,00	€ 20,00
6	Polizza Kasko dipendenti	€ 15.000,00	€ 0,00

da effettuarsi con una delle seguenti modalità previste dall'ANAC:

- versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi "Servizio di riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi" seguendo le istruzioni a video. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Il codice identificativo della gara (CIG) da indicare è il codice del lotto per il quale si partecipa. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.

15. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante C.U.C. Rho (Profilo su Sintel: Comune di Rho codice fiscale 00893240150), utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel", al quale è possibile accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.



Centrale Unica di Committenza

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SinTel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione".

La registrazione in Sintel potrà essere effettuata anche dagli Agenti di assicurazione purchè questi ultimi siano titolari del potere di rappresentanza dell'assicuratore che intende partecipare alla procedura.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

1. La busta telematica A contenente la documentazione amministrativa: tale busta deve essere inviata (una volta sola) attraverso la funzionalità "invia offerta amm.va multi lotto", presente accedendo al livello multi lotto dell'interfaccia "Dettaglio" della procedura.
2. La busta telematica B contenente l'offerta tecnica.
3. La busta telematica C contenente l'offerta economica.

Le offerte tecniche ed economiche devono essere inviate attraverso il percorso guidato "Invia offerta" presente accedendo all'interfaccia dettaglio di ciascun lotto di interesse (visualizza lotti).

I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le modalità previste nel presente disciplinare di gara, entro le ore 12.00 del giorno 18.12.2018 esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, a pena esclusione dalla gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare e del bando di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Centrale Unica di Committenza

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15

17. BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

La documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica.

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di Rho (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

Al primo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

17.1 Documento di gara unico Europeo - DGUE Elettronico

Per la compilazione del DGUE Elettronico vedi l'allegato A1 al presente Disciplinare "Istruzioni per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo Elettronico.

Il DGUE, sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che l'operatore economico sarà tenuto a compilare tutte le parti tranne la quinta; della parte quarta devono essere compilate le sezioni dalla A alla D.

Si richiama l'obbligo di presentazione di un autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A - Informazioni sull'operatore economico del DGUE, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Coassicurazione/Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente Disciplinare, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare.

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Con riferimento alla parte II, lettera B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico del DGUE, si richiede di indicare in tale parte i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il Concorrente per ciascuna ausiliaria allega quanto già indicato all'art. 11 del presente disciplinare.

Con riferimento alla lettera D - Informazioni sui subappaltatori del DGUE, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III: Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)

Lettera A: Motivi legati a condanne penali: si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che devono essere menzionati nella Parte II, lettera B.

Lettera D - Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: si specifica che, nell'indicare che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, che:

- nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla legge 68/1999;
- l'Operatore Economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;
- l'Operatore Economico si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- l'Operatore Economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Parte IV Criteri di selezione,

Lettere A - Idoneità, lettera B - Capacità economica e finanziaria, lettera C - Capacità tecniche e professionali e lettera D - Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale del DGUE si specifica che l'Operatore Economico dovrà fornire indicazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

Parte VI Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di concorsi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessioni d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Relativamente alla compilazione del DGUE si precisa che ove il dichiarante non sia in possesso di firma digitale dovrà:

scaricare sul proprio PC il documento;

stampare e sottoscrivere in originale il documento;

scansionare il documento sottoscritto in originale unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ed inserire il file nel sistema.

17.2 Dichiarazione integrativa resa in carta libera sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell'allegato "B", unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- a pena di esclusione, tale dichiarazione deve essere resa anche dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;

Si precisa che ove il dichiarante non sia in possesso di firma digitale dovrà:

- scaricare sul proprio PC il documento;
- stampare e sottoscrivere in originale il documento;
- scansionare il documento sottoscritto in originale unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ed inserire il file nel sistema.

17.3 Documentazione attestante l'avvenuta costituzione a favore della C.U.C. RHO della garanzia provvisoria (vedi art. 13 del Disciplinare)

Il concorrente dovrà:

- Scansionare il documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria ed inserire il file nel sistema.
Qualora sia disponibile l'originale in formato elettronico del documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, con firma digitale apposta dal soggetto emittente sarà sufficiente inserirlo nel sistema.
I concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dovranno inserire copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione.

17.4 Impegno ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016 di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Comune di Rho per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risulti affidatario, ove la cauzione provvisoria venga prestata tramite versamento o in titoli del debito pubblico.

Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, coassicurazione l'impegno, pena l'esclusione, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati.

Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione contenga già tale impegno.

In caso contrario il concorrente dovrà scansionare l'impegno ed inserirlo nel sistema.

Qualora sia disponibile il formato elettronico del documento attestante l'impegno, con firma digitale apposta dal soggetto emittente sarà sufficiente inserirlo nel sistema.

17.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

17.6 Patto di integrità approvato dal Comune di Rho (allegato C del presente disciplinare): tale documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

17.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti:

- *copia della scrittura privata autenticata* di costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata Mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, con indicazione delle

quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- *atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE*, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- *dichiarazione di partecipazione al raggruppamento* sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di raggruppamento temporaneo prescelto con l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di imprese.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a.a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c.le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D. Lgs. 50/2016

- *dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio* concorrente alla gara con l'indicazione del tipo di Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio
- copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio ed eventuali sue modifiche, con indicazione delle imprese consorziate;

17.8 Ulteriore documentazione

In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta, con firma digitale o, ove non possibile mediante scansione, tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ed elencate nel presente disciplinare al capitolo 11.

Ove la documentazione di gara e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta scansione della procura a comprova dei poteri di firma. Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno dell'allegato A (DGUE).

18. BUSTA TELEMATICA B "OFFERTA TECNICA"

Anche l'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica.

Pertanto al secondo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, per ciascun Lotto per cui si intende partecipare dovrà allegare l'offerta tecnica consistente in un unico file formato .zip



Centrale Unica di Committenza

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione, firmata digitalmente dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente. L’offerta tecnica (una per ciascun Lotto) dovrà essere redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta tecnica” relativa al Lotto considerato, predisposta dalla C.U.C. e facente parte dei documenti di gara, o dichiarazione di equivalente contenuto.

21

L’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all’offerta economica.

19. BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, per ciascun lotto per il quale si partecipa dovrà indicare le propria offerta economica inserendo a video:

a) L’importo del premio offerto per il lotto di riferimento.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca un numero di cifre decimali superiori e 2, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale. Le offerte presentate da raggruppamenti temporanei di imprese/ConSORZI ordinari devono essere sottoscritte digitalmente da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara, salvo il caso di raggruppamenti già costituiti, dove l’offerta potrà essere sottoscritta dalla sola Capogruppo. In caso di Coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese in Coassicurazione.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Dettaglio prezzi unitari offerti” il modulo di offerta economica utilizzando preferibilmente lo stampato proposto “Modello di offerta” (Allegato “E”) debitamente bollato, con marca del valore di € 16,00 annullata, compilato e firmato digitalmente riportante in cifra e lettere:

- indicazione di quanto già offerto direttamente a video. In caso di discordanza con il valore indicato a video si considera valido quello indicato sull’allegato “Modello di offerta”.

Per ciascun lotto, non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all’importo posto a base di gara.

L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l’esclusione della gara.

20. CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in favore dell’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun lotto in base ai seguenti criteri di valutazione:

Parametro	Punteggio massimo
Offerta tecnica (accettazione del C.S. o varianti)	70 punti
Offerta economica (prezzo)	30 punti
Totale	100 punti



Centrale Unica di Committenza

L'aggiudicazione di ogni singolo lotto sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

22

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche è demandata, ad una Commissione giudicatrice nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Punteggio massimo conseguibile: 70 punti.

Per ciascun lotto di gara sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di seguito esplicitati per ciascun lotto.

Non saranno pertanto ammesse varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di queste ultime o diverse formulazioni rispetto a quelle previste.

Lotto 1 RCTO

	Variante	Punti
1	Art. 3 Durata del contratto - rescindibilità annuale - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società	5
2	Eliminazione Art. 5 - Regolazione del premio	5
3	Eliminazione Art. 6 - Recesso per sinistro	3
4	Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali - estensione	2
5	Inserimento garanzia Legge sulla Privacy	5
6	Art. 36 - Aumento massimali	10
7	Art. 36 - Riduzione S.I.R	15
8	Aumento limite Danni da incendio (Art.30 punto 13)	5
9	Aumento limite Danni da inquinamento accidentale (Art.30 punto 15)	5
10	Aumento limite Danni da cedimento e franamento del terreno (Art.30 punto 17)	5
11	Aumento limite Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 30 punto 25)	5
12	Aumento limite Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (Art. 30)	5

Nello specifico:

1.Art. 3 Durata del contratto - rescindibilità annuale - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società
Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4 **punti 5**

E' comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

2.Art. 5 - Regolazione del premio
Accettazione eliminazione dell'Articolo punti 5

3.Art. 6 - Recesso per sinistro
Accettazione eliminazione dell'Articolo punti 3

4.Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali - estensione
Accettazione della seguente estensione punti 2

In caso di procedimento penale, è facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese

5.Inserimento garanzia Legge sulla Privacy
Accettazione della seguente garanzia punti 5

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite non patrimoniali (Art. 2059 Codice Civile) e patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;*
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;*
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.*

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà con il massimo risarcimento di € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione S.I.R. per sinistro)

La garanzia esplica i suoi effetti in DIC/DIL (differenza di condizioni e limiti) rispetto ad altre eventuali polizze stipulate dal Contraente/Assicurato.

6.Aumento Massimale RCT (per sinistro, persone e cose) - Art. 36 Massimali
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Massimale Responsabilità Civile verso Terzi € 10 milioni punti 5
- Massimale Responsabilità Civile verso Terzi € 15 milioni punti 10

7.Riduzione S.I.R. per sinistro - Art. 36 Franchigia frontale/S.I.R.
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- € 3.000 punti 10
- € 2.000 punti 15

8.Aumento limite Danni da incendio (Art.30 punto 13)
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

9. Aumento limite Danni da inquinamento accidentale (Art.30 punto 15)

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

10. Aumento limite Danni da cedimento e franamento del terreno (Art.30 punto 17)

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

11. Aumento limite Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 30 punto 25)

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

12. Aumento limite Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (Art. 34)

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

Lotto 2 RC Patrimoniale

	Variante	Punti
1	Aumento massimali	20
2	Riduzione franchigia	10
3	Retroattività illimitata	10
4	Aumento massimale per estensione Art. B.5	5
5	Aumento massimale per estensione art. B.13	5
6	Inserimento garanzia Legge sulla Privacy	10
7	Art. 4 Durata del contratto - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società	10

Nello specifico:

1. Aumento Massimale per sinistro (4.1) e in aggregato 4.2) - Scheda di copertura

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Massimale per sinistro € 5 milioni
Massimale in aggregato € 8 milioni punti 10
- Massimale per sinistro € 7,5 milioni
Massimale in aggregato € 10 milioni punti 15
- Massimale per sinistro € 10 milioni
Massimale in aggregato € 12 milioni punti 20

2. Riduzione franchigia per sinistro - Scheda di copertura

Sarà attribuito un punteggio come segue:



Centrale Unica di Committenza

- € 5.000 punti 5
- Nessuna franchigia punti 10



3. Retroattività di polizza - Scheda di copertura

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Retroattività illimitata punti 10

4. Aumento massimale per estensione Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

5. Aumento massimale per estensione Art. B.13 - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di legge

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

6. Inserimento garanzia Legge sulla Privacy

Accettazione della seguente garanzia

punti 10

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un Evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

-per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;

-per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;

-per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà con il massimo risarcimento di € 1.000.000.

7. Art. 4 Durata del contratto - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società

Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4

punti 10

E' comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

Lotto 3 All Risks Property

	Variante	Punti
1	Art. 3 Durata del contratto - rescindibilità annuale - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società	5
2	Eliminazione Art. 31 - Recesso per sinistro	5

3	Tabella limiti franchigie e scoperti - Riduzione franchigia Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	5
4	Aumento limite Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	5
5	Aumento limite Costi per il collaudo	5
6	Aumento limite Oggetti d'Arte	5
7	Diminuzione scoperto Terremoto	5
8	Diminuzione scoperto Inondazioni, alluvioni	5
9	Diminuzione scoperto Eventi Atmosferici	5
10	Diminuzione scoperto Sovraccarico neve e/o ghiaccio	5
11	Diminuzione scoperto Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	5
12	Diminuzione scoperto Terrorismo e sabotaggio	5
13	Diminuzione scoperto Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	5
14	Diminuzione Fr. Furto	5

Nello specifico:

- 1.Art. 3 Durata del contratto - rescindibilità annuale - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società**
Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4 punti 5

E' comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

- 2.Art. 31- Recesso per sinistro**
Accettazione eliminazione dell'Articolo punti 5

- 3.Tabella limiti franchigie e scoperti - Riduzione franchigia per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato**
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- € 500 punti 3
- Nessuna franchigia punti 5

- 4.Tabella limiti franchigie e scoperti - Aumento limite Spese di bonifica, decontaminazione, ecc**
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 300.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

- 5.Tabella limiti franchigie e scoperti - Costi per il collaudo**
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 200.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

- 6.Tabella limiti franchigie e scoperti - Oggetti d'arte**
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Limite € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5

7. Tabella limiti franchigie e scoperti - Terremoto

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Scoperto del 5% min. 10.000 punti 5

8. Tabella limiti franchigie e scoperti - Inondazioni, alluvioni

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Scoperto del 5% min. 10.000 punti 5

9. Tabella limiti franchigie e scoperti - Eventi atmosferici

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Scoperto del 5% min. 10.000 punti 5

10. Tabella limiti franchigie e scoperti - Sovraccarico neve e/o ghiaccio

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Scoperto del 5% min. 5.000 punti 5

11. Tabella limiti franchigie e scoperti - Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Franchigia € 5.000 punti 5

12. Tabella limiti franchigie e scoperti - Terrorismo e sabotaggio

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Scoperto del 5% min. 10.000 punti 5

13. Tabella limiti franchigie e scoperti - Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Scoperto del 5% min. 5.000 punti 5

14. Tabella limiti franchigie e scoperti - Franchigia Furto

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Franchigia € 300punti 3
- Franchigia € 100punti 5

Lotto 4 Infortuni

	Variante	Punti
1	Sezione 2 - Art. 3 Durata del contratto, proroga del contratto, disdetta - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società	5
2	Sezione 2 - Art. 7 - Facoltà di recesso in caso di sinistro	5
3	Sezione 3 - Art. 2 - Rimborso spese mediche - aumento limite	6
4	Sezione 3 - Art. 4 - Danni estetici - aumento limite	6
5	Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 1 - Amministratori e Segretario	8

6	Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 2 - Obblighi assicurativi C.C.N.L. - infortuni utilizzatori veicoli privati	8
7	Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 3 - Obblighi assicurativi C.C.N.L. - infortuni utilizzatori veicoli di proprietà dell'ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'ente, in locazione o comodato all'ente	8
8	Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 4 - Corsi organizzati dal contraente	8
9	Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 5 - Personale volontario per lavori socialmente utili	8
10	Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 6 - Personale volontario e non per prestazioni occasionali	8

Nello specifico:

1. Sezione 2 - Art. 3 Durata, proroga del contratto, disdetta - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società

Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4 punti 5

E' comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

2. Sezione 2 - Art. 7- Recesso per sinistro

Accettazione eliminazione dell'Articolo punti 5

3. Sezione 3 - Art. 2 - Rimborso spese mediche - aumento limite

Sarà attribuito un punteggio come segue:

• € 5.000 punti 6

4. Sezione 3 - Art. 4 - Danni estetici - aumento limite

Sarà attribuito un punteggio come segue:

• € 5.000 punti 6

5. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 1

Sarà attribuito un punteggio come segue:

• Morte € 200.000 - I.P. € 250.000 punti 8

6. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 2

Sarà attribuito un punteggio come segue:

• Morte € 200.000 - I.P. € 250.000 punti 8

7. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 3

Sarà attribuito un punteggio come segue:

• Morte € 200.000 - I.P. € 250.000 punti 8

8. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 4

Sarà attribuito un punteggio come segue:

• Morte € 75.000 - I.P. € 100.000 punti 8

9. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 5

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Morte € 100.000 - I.P. € 150.000 punti 8

10. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 6

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- Morte € 100.000 - I.P. € 150.000 punti 8

Lotto 5 Libro Matricola Auto

	Variante	Punti
1	Art. 1 Durata dell'assicurazione, proroga, disdetta	10
2	Aumento massimali assicurati	20
3	Aumento massimale - Ricorso terzi da incendio	10
4	Eliminazione franchigia cristalli	10
5	Aumento somma assicurata cristalli	10
6	Sezione II - Incendio Furto Rapina e Eventi naturali - eliminazione franchigia e scoperto	10

Nello specifico:

1. Art. 1 Durata dell'assicurazione, proroga, disdetta - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società

Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4 punti 10

E' comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

2. Sezione 1 - Massimali assicurati

Sarà attribuito un punteggio come segue:

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Euro 15.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 12.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 3.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali punti 10
- Euro 20.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 16.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 4.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali punti 15
- Euro 25.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 20.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 5.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali punti 20

3. Aumento limite Ricorso terzi da incendio

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 5
- o Limite € 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 10

4. Riduzione franchigia cristalli

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o Nessuna franchigia punti 10

5. Aumento somma assicurata cristalli

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o € 1.500 punti 10

6. Sezione II - Incendio Furto Rapina ed Eventi naturali - eliminazione franchigia e scoperto

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o Nessuno scoperto e nessuna franchigia punti 10

Lotto 6 Kasko Dipendenti

	Variante	Punti
1	Sezione 2 - Art. 3 Durata dell'assicurazione, proroga, disdetta del contratto	10
2	Sezione 2 - Art. 5 Eliminazione regolazione del premio	10
3	Sezione 2 - Art. 6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro	10
4	Sezione 6 - Aumento Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro	20
5	Sezione 6 - Aumento Somma Assicurata garanzia cristalli	10
6	Sezione 6 - Aumento Somma Assicurata beni trasportati	10

Nello specifico:

1. Sezione 2 - Art. 3 Durata dell'assicurazione, proroga, disdetta - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società

Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4 punti 10

E' comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

2. Sezione 2 - Art. 5 - Regolazione del premio

Accettazione eliminazione dell'Articolo punti 10

3. Sezione 2 - Art. 6 - Recesso per sinistro

Accettazione eliminazione dell'Articolo punti 10

4. Sezione 6 - Art. 1 Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro

Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o Euro 25.000 punti 15
- o Euro 30.000 punti 20

5. Sezione 6 - Cristalli - aumento limite
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o Limite € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo punti 10

6. Sezione 6 - Beni trasportati - aumento limite
Sarà attribuito un punteggio come segue:

- o Limite € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo punti 10

20.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA : massimo 30 punti, così attribuiti e valevole per tutti i lotti.

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X \text{ (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Qualora la scheda di offerta economica preveda l'indicazione anche degli importi di premio per singole partite/categorie/gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

La stazione appaltante:

- si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di decidere di non procedere all'aggiudicazione del/i lotto/i, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente;

Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni decorrenti dalla data fissata per l'apertura delle buste.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.

21. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura aperta avrà luogo il giorno 19.12.2018 alle ore 09.00 in seduta pubblica presso la Sala Riunioni - 2 piano - del Palazzo Comunale di Piazza Visconti n. 23 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del Comune di Rho (www.comune.rho.mi.it percorso Il Comune - Bandi e Concorsi . Bandi di gara aperti - oggetto della presente gara).

Nella seduta di gara si procederà all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa di cui alla busta telematica A "Documentazione Amministrativa".

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, procederà all'apertura della busta telematica B "Offerta Tecnica" ai soli fini della correttezza formale della sua presentazione. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche contenute nel plico di invio dell'Offerta Tecnica, con attribuzione dei punteggi, secondo le indicazioni riportate nel presente Disciplinare di gara e nel Bando di gara.

Ultimati i lavori in seduta riservata della Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai concorrenti ammessi, si procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale e proclama aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di gara sospenderà la seduta e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del Procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Il sub procedimento di verifica dell'anomalia riguarderà la prima migliore offerta e si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria

La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Il soggetto che presiede la gara, all'esito del procedimento di verifica, in seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate nel loro complesso inaffidabili e aggiudica in via provvisoria l'appalto alla migliore offerta non anomala.

In ottemperanza all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e previsioni di bando.

Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi dell'aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà, alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto dovrà essere stipulato in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario o comunque il soggetto avente i necessari poteri per la sottoscrizione del contratto dovrà essere abilitato alla firma digitale. La stipulazione del contratto è soggetta all'osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016 l'aggiudicazione dell'appalto e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di offerta.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del contratto sono comunque subordinate al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, visto che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà con le modalità tradizionali.

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del Codice. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, del Codice). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte di impugnazione del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Nel termine che sarà assegnato dal competente Ufficio del Comune di Rho, per ciascun lotto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi assegnati, l'Operatore Economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

24. CLAUSOLA BROKER

Per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, il Comune di Rho si avvale della Società Aon S.p.A. (con sede legale e uffici in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) broker incaricato ai sensi del registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di



Centrale Unica di Committenza

assicurazione, verrà remunerata dalle imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari a:

5% (cinqueper cento) sul premio imponibile relativamente al Lotto 5 Libro Matricola

10% (dieci per cento) sul premio imponibile per i restanti lotti.

La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per il Comune di Rho.

35

25. CONTROVERSIE

Eventuali controversie concernenti l'esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza.

26. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E CATEGORIA

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

27. ALTRE INFORMAZIONI

Per il Lotto n. 5 RCA LIBRO MATRICOLA, il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato speciale per il lotto 5 è aggiornato al 31/08/2018.

Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione al 31.08.2018.

Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusione e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 31.12.2018, delle predette eventuali variazioni.

Si ricorda che le dichiarazioni rese in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Riserva di cui all'art. 110 D.Lgs. 50/2016

Il Comune di Rho, si avvale della facoltà di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 per cui in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di



Centrale Unica di Committenza

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Rimborso spese di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 34 c. 35 del DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012, nonché ai sensi dell'art. 5, c.2, del Decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016 si precisa che le spese di pubblicazione degli avvisi e del bando inerenti la presente gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. Gli operatori che risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione Appaltante in maniera proporzionale al lotto/i di cui verranno dichiarati aggiudicatari.

28. ACCESSO AGLI ATTI

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 5 del succitato articolo i concorrenti dovranno dichiarare quali informazioni e/o giustificazioni delle proprie offerte costituiscono secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Ente, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- g) il titolare del trattamento dei dati: C.U.C. RHO.

IL RESPONSABILE C.U.C RHO
Ing. Giovanni Battista Fumagalli

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

FUMAGALLI GIOVANNI BATTISTA;1;88489547322664277145793260795298991530